



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 105 DEL 11/05/2020

Oggetto: RIAPERTURA MERCATO RIONALE DI VIA RIO SPARTO PER LE SOLE ATTIVITA' ALIMENTARI IN AGGIUNTA AI MERCATI RIONALI DI VIA PEPE, STRADA PARCO E VIA MAESTRI DEL LAVORO

IL DIRIGENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «*Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da trasmissibili*»;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*»;

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «*Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*».

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 2020 n. 51 recante che ha revocato l'O.P.G.R. n. 31 del 9 aprile 2020 con cui si disponeva per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, tra l'altro, la sospensione dei mercati rionali all'aperto;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 03 maggio 2020 n. 54 recante nuove disposizioni urgenti relative alla ripresa delle attività in relazione alla "Fase 2", in particolar modo anche per la possibile riapertura dei mercati rionali all'aperto;

Considerato che:

- il citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020 stabilisce all'art. 1, comma 1 lett. z) che: «*Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*»;
- pertanto, dal 4 maggio 2020 è consentito lo svolgimento dei mercati per la vendita di generi alimentari;

Richiamato il provvedimento adottato dal Direttore Generale, prot. n. 55080 del 22 aprile 2020, ss.mm.ii., con il quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro denominato «*Ripresa attività mercati su aree pubbliche*», «*con l'obiettivo precipuo di acquisire un quadro conoscitivo completo delle criticità che le diverse strutture comunali dovranno fronteggiare in fase di ripresa delle attività*»;

Visti i verbali delle riunioni del citato Gruppo di Lavoro tenutesi dal 22 aprile 2020 in poi, nei quali si evidenzia la necessità di procedere a una riapertura graduale dei mercati rionali prevedendo che la ripresa delle attività sia scaglionata in base all'efficacia delle soluzioni organizzative adottate per garantire la sicurezza degli operatori economici e degli avventori;

Rilevato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro, gli Uffici comunali stanno predisponendo un progetto di nuova organizzazione di tutti i mercati rionali nel rispetto di quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e dalla altre norme di settore;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 25 del 02 maggio 2020 con la quale è stata disposta la sospensione di tutti i mercati rionali scoperti cittadini a eccezione:

- 1) del Mercato di via Pepe – dal giorno lunedì 4 maggio 2020
- 2) del Mercato Strada Parco – dal giorno mercoledì 6 maggio 2020

Vista la successiva ordinanza dirigenziale n. 99 del 05 maggio 2020 con la quale è stata di fatto disposta la riapertura, in aggiunta ai due mercati sopra elencati, anche del seguente mercato rionale scoperto:

- 3) Mercato di via Maestri del Lavoro – dal giorno giovedì 7 maggio 2020

Dato atto che all'esito dei sopralluoghi effettuati dai componenti del gruppo di lavoro e sulla scorta dei dati forniti dal competente Servizio Mercati relativamente al numero di operatori del Settore Alimentare è stato possibile consentire, rispettivamente dal 4 maggio al 7 maggio 2020, esclusivamente lo svolgimento dei sotto elencati mercati cittadini, per i quali sussistono tutte le condizioni di sicurezza richieste:

- 1) Mercato di via Pepe
- 2) Mercato Strada Parco
- 3) Mercato di via Maestri del Lavoro

nonché a far data dal 12 maggio p.v., verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza richieste, anche lo svolgimento del mercato del martedì, di via Rio Sparto;

Ritenuto, nelle more di una generale ridefinizione e perimetrazione degli stalli mercatali che possa consentire il rispetto di quanto stabilito dalle richiamate disposizioni e garantire l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, di dover confermare la disposizione di sospensione temporanea di tutti i mercati rionali scoperti cittadini a eccezione del Mercato di via Pepe, del Mercato Strada Parco, del Mercato di via Maestri del Lavoro e del Mercato di via Rio Sparto;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

Visto il Decreto del Sindaco n. 34 del 13 settembre 2019 con cui è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Sviluppo Economico al Dott. Ing. Aldo Cicconetti;

alla luce di quanto sopra premesso e considerato

ORDINA

- la sospensione di tutti i mercati rionali scoperti cittadini ad eccezione:
 - 1) del Mercato di via Pepe – già riattivato dal giorno lunedì 4 maggio 2020
 - 2) del Mercato Strada Parco – già riattivato dal giorno mercoledì 6 maggio 2020

- 3) del Mercato di via Maestri del Lavoro – già riattivato dal giorno giovedì 7 maggio 2020
- 4) del Mercato di via Rio Sparto – da riattivare a far data dal martedì 12 maggio 2020

- dispone per lo svolgimento dei mercati rionali scoperti le seguenti obbligatorie disposizioni e prescrizioni:

- a) è consentita la vendita di soli generi alimentari, con esclusione, quindi, della vendita di generi diversi (non alimentari);
- b) è consentita la partecipazione ai soli titolari di posteggio fisso tra commercianti e produttori agricoli;
- c) gli addetti alla vendita sono tenuti obbligatoriamente ad indossare appositi DPI-Dispositivi di Protezione Individuali (mascherine e guanti);
- d) gli addetti alla vendita sono altresì tenuti a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro ed a farla rispettare anche agli avventori dei mercati;
- e) gli avventori, in prossimità dei banchi di vendita e durante le relative operazioni di vendita, sono tenuti obbligatoriamente ad indossare idonea mascherina di protezione e guanti nonché a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro;
- f) è ammessa la spunta;

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;

DISPONE

- 1) la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pescara;
- 2) la trasmissione della presente Ordinanza a:
 - Sindaco del Comune di Pescara
 - Assessore al Commercio ed ai Mercati
 - Prefetto della Provincia di Pescara;
 - Regione Abruzzo;
 - Questura di Pescara;
 - Comando dei Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Ambiente SpA;
 - Assessore al Commercio;
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Servizio Viabilità Parcheggi e Ordinanze;
 - Ica Srl;
 - Sebach SpA;
 - Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello locale.

IL DIRIGENTE
CICCONETTI ALDO
(atto sottoscritto digitalmente)